

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b><i>Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi Legali.</li> <li>2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 30 giorni, il concessionario estingue il debito pagando contestualmente l'importo dovuto, maggiorato del 3,00%, mentre se il versamento complessivo fosse effettuato entro sei mesi dal termine originario e non fossero già iniziate le attività di accertamento da parte del Comune o del concessionario, la maggiorazione sarà pari al 3,75%.</li> <li>3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.</li> <li>4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.</li> <li>5. Le sanzioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</li> <li>6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b><i>Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulle somme omesse, <b>anche</b> parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi Legali.</li> <li>2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 30 giorni, il concessionario estingue il debito pagando contestualmente l'importo dovuto, maggiorato del 3,00%, mentre se il versamento complessivo fosse effettuato entro sei mesi dal termine originario e non fossero già iniziate le attività di accertamento da parte del Comune o del concessionario, la maggiorazione sarà pari al 3,75%.</li> <li>3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione <b>o dal momento nel quale viene accertata l'installazione</b>; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.</li> <li>4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.</li> <li>5. Le sanzioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</li> <li>6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.</li> </ol>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 Riduzioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti che non utilizzano animali, e di beneficenza.</li><li>2. Le pubblicità di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 Riduzioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Salvo i casi di esenzione specificati nel successivo articolo 22</b>, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti che non utilizzano animali, e di beneficenza.</li><li>2. Le pubblicità di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e <b>o</b> che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati</li></ol>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<b>Art. 29 Riduzione del canone</b>	<b>Art. 29 Riduzione del canone</b>
<p>1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;</li><li>• manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</li><li>• manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</li><li>• manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;</li><li>• per gli annunci mortuari;</li></ul> <p>2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.</p>	<p>1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;</li><li>• manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</li><li>• manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</li><li>• manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;</li><li>• per gli annunci mortuari;</li></ul> <p>2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e <span style="color: red;">o</span> che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.</p>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b> <b><i>Occupazioni abusive</i></b></p> <p>1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;</li> <li>• che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.</li> </ul> <p>2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1 comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.</p> <p>3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b> <b><i>Occupazioni abusive</i></b></p> <p>1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;</li> <li>• <del>che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla</del> <b>per</b> le quali è stata emessa la revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.</li> </ul> <p><b>1 bis In tutti i casi nei quali il richiedente deposita la richiesta di autorizzazione ma proceda all'occupazione prima del rilascio della stessa, non si applica la maggiorazione del canone previsto dal successivo comma 4, purché sia sanabile. Ai fini del presente regolamento, tali occupazioni non sono considerate abusive ma sono soggette solamente alle violazioni previste dal Codice della Strada.</b></p> <p>2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.</p> <p>3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.</p>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Domanda di occupazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.</li> <li>2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.</li> <li>3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.</li> <li>4. L'Ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.</li> <li>5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'indirizzo PEC e indirizzo e-mail;</li> <li>b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'indirizzo PEC e indirizzo e-mail;;</li> <li>c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;</li> <li>d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;</li> <li>e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;</li> <li>f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Domanda di occupazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.</li> <li>2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti <b>superiori alle 4 ore</b> deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.</li> <li>3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee <b>inferiori alle 4 ore</b> deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.</li> <li>4. L'Ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.</li> <li>5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'indirizzo PEC e indirizzo e-mail;</li> <li>b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'indirizzo PEC e indirizzo e-mail;;</li> <li>c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;</li> <li>d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;</li> <li>e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;</li> <li>f) il tipo di attività che si intende svolgere, i</li> </ol> </li> </ol>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<p>g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;</p> <p>h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;</p> <p>i) l'impegno del richiedente di adottare tutte le misure idonee affinché l'occupazione non comporti intralcio al traffico ed alla viabilità;</p> <p>j) la dichiarazione del richiedente di assumere a proprio carico l'eventuale responsabilità civile e penale per danni a persone e cose derivati dall'occupazione in essere;</p> <p>k) la sottoscrizione del richiedente, o di persona espressamente delegata dal medesimo con atto scritto, a pena di nullità.</p> <p>6. Alla domanda devono essere allegati eventuali altri documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione richiesta. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti <b>dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000</b> e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.</p> <p>8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area</p>	<p>mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.</p> <p>g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;</p> <p>h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;</p> <p>i) l'impegno del richiedente di adottare tutte le misure idonee affinché l'occupazione non comporti intralcio al traffico ed alla viabilità;</p> <p>j) la dichiarazione del richiedente di assumere a proprio carico l'eventuale responsabilità civile e penale per danni a persone e cose derivati dall'occupazione in essere;</p> <p>k) la sottoscrizione del richiedente, o di persona espressamente delegata dal medesimo con atto scritto, a pena di nullità.</p> <p>6. Alla domanda devono essere allegati eventuali altri documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione richiesta. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti <b>dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000</b> e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.</p> <p>8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area</p>
---	--

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<b>Art. 38</b> <b>Termine per la conclusione del procedimento amministrativo</b>	<b>Art. 38</b> <b>Termine per la conclusione del procedimento amministrativo</b>
<p>1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda salvo le richieste di occupazioni temporanee il cui termine è di 10 giorni dalla data di presentazione.</p> <p>2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio competente, come risultante dall'apposito avviso.</p>	<p>1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda salvo le richieste di occupazioni temporanee <b>inferiori alle 4 ore</b> il cui termine è di 10 giorni dalla data di presentazione.</p> <p>2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio competente, come risultante dall'apposito avviso.</p>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 50</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Modalità di applicazione del canone</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.</li> <li>2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;</li> <li>3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi senza l'utilizzo di animali, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 20 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. In tali occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.</li> <li>4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi con l'utilizzo di animali si applica la tariffa maggiorata di cui all'allegato 2;</li> <li>5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.</li> <li>6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.</li> <li>7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.</li> <li>8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 50</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Modalità di applicazione del canone</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.</li> <li>2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;</li> <li>3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi senza l'utilizzo di animali, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 20 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. In tali occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.</li> <li>4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi con l'utilizzo di animali si applica la tariffa maggiorata di cui all'allegato 2;</li> <li>5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.</li> <li>6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.</li> <li>7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.</li> <li>8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo</li> </ol>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.

9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa;
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160, modificato dal comma 848, Art. 1 della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020 n.178) riportata nell'**allegato 2** del presente Regolamento. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non potrà essere inferiore a €. 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno
11. Al pagamento del canone deve essere allegata la certificazione del numero degli utenti al 31/12 dell'anno precedente.

dell'occupazione.

9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa;
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160, modificato dal comma 848, Art. 1 della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020 n.178) riportata nell'**allegato 2** del presente Regolamento. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non potrà essere inferiore a €. 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
11. Al pagamento del canone deve essere allegata la certificazione del numero degli utenti al 31/12 dell'anno precedente.
12. A seguito dell'emanazione dell'articolo 5 comma 14 – quinquies del decreto legge n. 146 del 2021 convertito dalla legge n. 215 del 2021 è introdotta l'interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 831 della legge n. 160 del 2019:
  - per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

	<p>occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.</li></ul> <p>13. Per l'occupazione permanenti del territorio comunale attraverso la realizzazione di cappotti termici non esenti ai sensi del successivo articolo 57 comma 1 lettera o), il canone dovuto può essere definitivamente assolto mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità che deve essere versata in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione.</p>
--	--

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.</li> <li>2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;</li> <li>• l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;</li> </ul> </li> <li>3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• durata minima 6 anni;</li> <li>• in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;</li> </ul> </li> <li>4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento, si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato 2;</li> <li>• per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;</li> <li>• per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.</li> </ul> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.</li> <li>2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;</li> <li>• l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;</li> </ul> </li> <li>3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>durata minima 6 anni;</del></li> <li>• in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;</li> </ul> </li> <li>4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari <b>a € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la</del></li> </ul> </li> </ol>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 870 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento.

zona di riferimento, si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato 2;

- ~~• per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;~~
  - ~~• per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.~~
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 870 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee **in base ai giorni di effettiva occupazione con riferimento alla tariffa di cui al comma precedente.**
  6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
  7. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 **parte 1** del presente Regolamento.

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<b>Art. 57 Esenzioni</b>	<b>Art. 57 Esenzioni</b>
<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) Occupazioni di durata non superiore alle 24 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, organizzate o promosse da Onlus, associazioni sportive iscritte al CONI, o associazioni iscritte alle consulte cittadine;</p> <p>c) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune anche se congiuntamente con altri enti;</p> <p>d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili;</p> <p>h) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>i) le occupazioni che non si protraggono per più di 4 ore. Le occupazioni di quattro ore giornaliere che vengono richieste per più giorni consecutivi, non rientrano nell'esenzione ma il canone dovrà essere corrisposta in base alle ore effettive di</p>	<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) Occupazioni di durata non superiore alle 24 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, organizzate o promosse da Onlus, associazioni sportive iscritte al CONI, o associazioni iscritte alle consulte cittadine;</p> <p>c) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune anche se congiuntamente con altri enti;</p> <p>d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili;</p> <p>h) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>i) le occupazioni che non si protraggono per più di 4 ore. Le occupazioni di quattro ore giornaliere che vengono richieste per più giorni consecutivi, non rientrano nell'esenzione ma il canone dovrà essere corrisposta in base alle ore effettive di</p>

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<p>occupazione cumulate nei giorni richiesti.;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>j) vasche biologiche;</li><li>k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</li><li>l) le occupazioni realizzate con rastrelliere per le biciclette al servizio del cittadino;</li><li>m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</li><li>n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;</li><li>o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</li><li>p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con tende aggettanti;</li><li>q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.</li></ul>	<p>occupazione cumulate nei giorni richiesti;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>j) vasche biologiche;</li><li>k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</li><li>l) le occupazioni realizzate con rastrelliere per le biciclette al servizio del cittadino;</li><li>m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</li><li>n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;</li><li>o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow- windows o simili infissi di carattere stabile, <b>ovvero con cappotti termici aventi le caratteristiche indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 febbraio 2022;</b></li><li>p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con tende aggettanti;</li><li>q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.</li></ul>
---	---

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 62</b> <b>Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.</li> <li>2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 30 giorni, il concessionario estingue il debito pagando contestualmente l'importo dovuto, maggiorato del 3,00%, mentre se il versamento complessivo fosse effettuato entro sei mesi dal termine originario e non fossero già iniziate le attività di accertamento da parte del Comune o del concessionario, la maggiorazione sarà pari al 3,75%.</li> <li>3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.</li> <li>4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.</li> <li>5. Le sanzioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</li> <li>6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 62</b> <b>Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulle somme omesse, <b>anche</b> parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.</li> <li>2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 30 giorni, il concessionario estingue il debito pagando contestualmente l'importo dovuto, maggiorato del 3,00%, mentre se il versamento complessivo fosse effettuato entro sei mesi dal termine originario e non fossero già iniziate le attività di accertamento da parte del Comune o del concessionario, la maggiorazione sarà pari al 3,75%.</li> <li>3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione <b>o dal momento nel quale viene accertata l'installazione</b>; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.</li> <li>4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.</li> <li>5. Le sanzioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</li> <li>6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.</li> </ol>